



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 30/10/2018

FATTO

Nel dicembre 2016, al fine di ottenere la surroga del finanziamento presso un terzo intermediario, il ricorrente ha richiesto all'intermediario resistente, con cui in data 14 gennaio 2011 ha stipulato un contratto di mutuo fondiario, il conteggio estintivo sul debito inizialmente individuato in € 156.000,00. Contestando il conteggio estintivo predisposto dall'intermediario resistente, nel quale risulta dovuta una maggior somma di € 182,734,93, avendo questi operato una rivalutazione del debito residuo, con ricorso in data 15 gennaio 2018, preceduto da reclamo, il ricorrente chiede l'accertamento della nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo che disciplina l'estinzione anticipata e la nullità del meccanismo della doppia conversione, in quanto in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità di cui alla normativa dei contratti del consumatore, nonché il ricalcolo del conteggio estintivo senza la contestata rivalutazione.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine di aver fornito al ricorrente i chiarimenti sul funzionamento dei meccanismi di indicizzazione e la conseguente incidenza degli stessi sulla elaborazione del conteggio estintivo, di aver emesso un nuovo conteggio estintivo riportante un capitale da rimborsare inferiore a quello residuo non rivalutato. Ciò posto rileva che il mutuatario, così come esposto al rischio di maggiori esborsi in relazione all'aumento del tasso euro/franco svizzero, è altresì il possibile beneficiario di un risparmio nell'ipotesi di una sua diminuzione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento ai sensi e nei limiti che saranno di seguito precisati. La tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF (Coll. Coord. nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15) nonché, da ultimo, della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM provv. del 13 giugno 2018 n. 271214, in Boll. 26/2018), in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. In particolare, secondo il consolidato e unanime orientamento di questo Arbitro, non rispetta i requisiti di chiarezza e comprensibilità la clausola contrattuale che prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il meccanismo della c.d. doppia indicizzazione in valuta straniera ed euro.

Ciò posto, nel caso di specie, si deve tuttavia rilevare che l'articolo 7 del contratto stipulato dagli odierni ricorrenti (che regola l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo) non menziona il meccanismo di conversione/rivalutazione oggetto di precedenti controversie e applicato dalla resistente nel conteggio estintivo predisposto per i ricorrenti. Da ciò ne deriva che l'applicabilità del c.d. meccanismo di rivalutazione appare da escludere già sul piano testuale del contratto sottoscritto dalle parti, in quanto il suddetto congegno risulta contemplato non all'interno della clausola dedicata all'eventualità della estinzione anticipata del prestito (la n. 7), bensì in quella (la n. 7 bis) concernente la distinta ipotesi della conversione del tasso riferito al franco svizzero.

Non può pertanto che ritenersi infondata l'interpretazione dell'intermediario resistente volta a fare uso di formule di calcolo previste – a tacer d'altro – con riferimento a situazioni differenti rispetto alla fattispecie del rimborso anticipato del prestito (in senso analogo, v. Tribunale Busto Arsizio, sentenza n. 375/2017).

Tutto ciò premesso e considerato, deve quindi affermarsi che il capitale residuo che i ricorrenti dovranno restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione applicata nei conteggi estintivi prodotti dall'intermediario resistente, atteso che tale meccanismo non è in alcun modo previsto per il caso dell'estinzione anticipata del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA